

N. 8082 di Repertorio

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Direzione Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 - co. 3 - lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura per complementarietà di n.5 piattaforme aeree autocarrate marca Multitel mod. Mx300 VFO allestite su autotelaio marca IVECO mod. Eurocargo ML 110 EL 22, passo m 4,185 motorizzato Euro 6, fra il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Cod. Fisc. n. 80219290584 e la Società Multitel Paglieri S.p.A., con sede legale in Brugherio (MB), via dell'Offelera n. 106 - Cod. Fisc. n. 00185720042 - CIG: 6813620917. =====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di settembre (30.09.2016), in Roma - via Cavour n. 5, nella stanza n. 22 del IV piano della Direzione Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, dinanzi a me Funzionario Amministrativo Dott. Ruggero GORI, Ufficiale Rogante Supplente per i contratti ed i verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni interessanti l'anzidetto Dipartimento, nominato con Decreto del Capo Dipartimento n. 12837 del 27.09.2016, sono comparsi: =====
il Dott. Ing. Adriano De Acutis, nato a Roma il 14.05.1963, C.F.: DCT DRN

63E14 H501A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature (già Area VI – Macchinari e Materiali) della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, iscritto alla partita fiscale n. 80219290584, che in seguito per brevità sarà denominato solo come “Dipartimento”, giusta determina a contrarre del 27 settembre 2016 che viene allegata al presente contratto sub lettera “A”; =====

- il Sig. Sandro PAGLIERO nato a Saluzzo (CN) il 15.10.1952, C.F.: PGL SDR 52R15 H727F, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Multitel Pagliero S.p.A., con sede legale in Brugherio (MB), via dell'Offelera n. 106 – Cod. Fisc./P.IVA n. 00185720042, iscritta al numero REA MB - 869555 che, in seguito, sarà indicata soltanto “Società”, giusto Documento di verifica di autocertificazione delle informazioni societarie n. P V2000101 del 28.09.2016, emesso da Infocamere – Registro Imprese, che resta depositato agli atti della Stazione appaltante. =====

I predetti, della cui identità e qualità io Ufficiale Rogante sono certo, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso giusta la facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile del 16.2.1913, n. 89 e di comune accordo rinunciano alla presenza dei testimoni al presente atto, vogliono procedere alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa con il quale convengono e stipulano quanto segue: =====

PREMESSO

- che il Dipartimento nel 2013 ha dato seguito ad una procedura di gara di tipo ristretta accelerata, a cui l'AVCP ha attribuito il CIG 51680054A3, da

aggiudicarsi con il criterio della migliore offerta tecnico-economica, in ottemperanza all'art. 56 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare la fornitura di n. 6 (sei) piattaforme aeree autocarrate (nel seguito A/Trid); =====

- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. Supplemento n. S114 del 14.6.2013 e sulla G.U.R.I-5^ Serie Speciale n. 70 del 17.6.2013 ed anche sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it, nonché sul sito della AVCP sul sistema informatico ed anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici; ===

- che come da Decreto di aggiudicazione definitiva della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento, datato 07.11.2013, la fornitura di n. 6 A/Trid è stata aggiudicata in via definitiva alla società Multitel Paglierio S.p.A., con sede legale in Brugherio (MB), via dell'Offelera n. 106 – C.F.: 00185720042; =====

- che per l'effetto, è stato stipulato con la suddetta società Multitel Paglierio S.p.A., di Brugherio (MB), il contratto prot. n. 33165 del 18.12.2013 per la fornitura di n. 5 A/Trid mod. Mx300 VFO, allestite su autotelaio marca IVECO mod. Eurocargo ML 110 EL 22, passo m 4,185, motorizzato Euro 6; =====

- che nel corso di esecuzione della fornitura suindicata, la Società ha proposto, quale variante migliorativa a titolo gratuito, la sostituzione del modello di autotelaio offerto in gara (Eurocargo ML 120 EL 22 motorizzato "Euro 6") con l'autotelaio Eurocargo ML 110 EL 22 motorizzato "Euro 6", che il Dipartimento ha accettato con lettera contraddistinta da prot. n. DCRISLOG-AreaVI-12646 del 08.5.2014; =====

- che il citato bando di gara prevedeva che il Dipartimento, sulla base della

disponibilità di bilancio, per i tre anni dalla firma del contratto originario prot. n. 33165 del 18.12.2013, ha la facoltà di acquistare dalla ditta risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica ulteriori automezzi uguali a quelli già forniti, fino ad un massimo di venti unità, mediante la stipula di appositi contratti ai sensi dell'art. 57, co.3, lett.b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (fornitura per complementarietà), a condizione che la Ditta aggiudicataria si impegni ad effettuare la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni di detto contratto originario (art. 311, co. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), fatta salva la sola variazione dell'indice ISTAT calcolata dalla data di firma del citato contratto originario; =====

- che in applicazione di quanto previsto al punto precedente il Dipartimento, mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57 - co. 3 - lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha dato seguito ad ulteriori forniture identiche a quelle somministrate con il citato contratto originario prot. n. 33165 del 18.12.2013, incorporanti le modifiche migliorative accettate dal Dipartimento stesso, di seguito elencate: n. 1 unità con contratto prot. n. 12878 del 09.05.2014; n. 2 unità con contratto Rep. n. 7952 del 22.12.2014; n. 3 unità con contratto Rep. n. 7966 del 20.02.2015; n. 4 unità con contratto Rep. n. 7995 del 17.06.2015; n.5 unità con contratto Rep. n. 8021 del 13.11.2015; n.5 unità con contratto Rep. n. 8062 del 03/05/2016; =====

- che, in relazione all'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26.08.2016, per far fronte alle esigenze connesse al sisma dell'Italia centrale del 24 agosto 2016, al fine di provvedere alla necessaria dotazione di piattaforme aeree autocarrate, anche a seguito delle specifiche esigenze segnalate dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di

Cratere per l'emergenza “evento sismico Rieti – Ascoli Piceno” ed al fine di garantire l'efficacia delle operazioni di soccorso nell'area di cratere anche per le province della regione Lazio interessate dal sisma, si deve ora provvedere, con la massima urgenza, all’acquisto di ulteriori cinque unità, come si evince dalla citata determina a contrarre del 27 settembre 2016, qui allegata al sub lettera “A”; =====

- che ai sensi dell’art. 5 co.3 della citata Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante disposizioni derogatorie, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale derivante da calamità naturale è prevista la possibilità di avvalersi delle procedure previste all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; =====

- che per la procedura di cui al presente contratto, seppur iniziata in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, ai sensi dell’art. 5 co.3 della citata Ordinanza n. 388 del 26/08/2016, si ritengono sussistenti i motivi per cui la Stazione appaltante possa seguire l'iter procedurale previsto dall'art. 63 del citato D.Lgs. 50/2016; =====

- che nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura di cui al citato art. 63, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è consentita nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario, ponendo limiti temporali di tre anni dalla stipula del relativo contratto principale; =====

- che il termine dei tre anni dalla stipula del contratto principale avrà scadenza in data 17 dicembre 2016; =====

- che con lettera prot. n. DCRISLOG 25651 del 27.09.2016, che resta depositata agli atti della stazione appaltante, il Dipartimento ha chiesto la disponibilità della Società per l’escuzione della fornitura di ulteriori 5 (cinque) A/Trid agli stessi patti, prezzi e condizioni del citato contratto originario prot. n.

33165 del 18.12.2013 e dei successivi contratti prot. n. 12878 del 09.5.2014, Rep. n. 7952 del 22.12.2014, Rep. n. 7966 del 20.02.2015, Rep. n. 7995 del 17.06.2015, Rep. n. 8021 del 13.11.2015, Rep. n. 8062 del 03.05.2016 e relativi atti di variante migliorative accettate dal Dipartimento, fatta salva la sola variazione dell'indice ISTAT calcolata dalla data di firma del suddetto contratto originario. Nella stessa lettera il Dipartimento ha chiesto la conferma prezzi praticati dalla Società; =====

- che la Società con lettera del 27.09.2016, acquisita con prot. n. DCRISLOG 25765 di pari data, qui allegata sub lettera "B", per la fornitura di cinque unità complete delle varianti migliorative accettate dal Dipartimento, ha confermato il costo unitario, al netto dell'IVA, praticato per la fornitura di cui al citato contratto originario prot. n. 33165 del 18.12.2013 come variato per effetto dell'applicazione della sola variazione dell'indice ISTAT calcolata dalla data di firma del citato contratto originario; =====

- che l'informazione antimafia resa dalla Prefettura di Monza e della Brianza ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 159/2011 prot. n. 0003212/2015 del 13.10.2015, utilizzabile per un periodo di 12 mesi dalla data di rilascio come previsto dall'art. 86 del D.Lgs 159/2011, che resta depositata agli atti dalla Stazione appaltante, attesta che nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dalla Società "Multitel Paglieri S.p.A." di Brugherio (MB), non sussistono le cause interdittive previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. Tale documento è tuttora utilizzabile non essendo decorso il termine di validità di dodici mesi decorrenti dalla data di rilascio e non essendo intervenute modifiche nell'assetto gestionale della Società stessa; =====

- che il verbale conclusivo della verifica dei requisiti generali di cui agli artt.

32 e 80 del D.Lgs. 50/2016, del 29 settembre 2016, che resta depositato agli atti della Stazione appaltante, attesta l'assenza di motivi ostativi alla firma del presente atto; =====

- che il Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali con proprio Decreto di aggiudicazione definitiva e di congruità del prezzo n. 362 del 29 settembre 2016, che resta depositato agli atti del Dipartimento, ha deliberato l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del contratto per la fornitura di n. n.5 A/Trid da destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F. mod. Mx300 VFO, allestite su autotelaio marca IVECO mod. Eurocargo ML 110 EL 22, passo m 4,185, motorizzato Euro 6, alla Società "Multitel Paglierio S.p.A." con sede legale in Brugherio (MB), via dell'Offelera n. 106 – Cod. Fisc./P.IVA. 00185720042. =====

ART. 1 - Premessa - La narrativa che precede, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si vuole ora procedere alla stipula del relativo contratto, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 63 - co. 3 - lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si conviene e si sottoscrive quanto di seguito riportato. =

ART. 2 - Oggetto del contratto - Forma oggetto del presente contratto la fornitura di n. 5 (cinque) A/Trid per i servizi di soccorso antincendio del C.N. VV.F., mod. "Mx300 VFO", allestite dalla Società Multitel Paglierio S.p.A. di Brugherio (MB) su autotelaio marca IVECO mod. Eurocargo ML 110 EL 22, passo m 4,185, motorizzato Euro 6, identiche a quelle commissionate con contratto prot. n. 33165 del 18.12.2013 e relativi atti di variante, con contratto prot. n. 12878 del 9.5.2014 e con contratti Repertorio n. 7952 del 22.12.2014,

n. 7966 del 20.02.2015, n. 7995 del 17.06.2015, rep. n. 8021 del 13.11.2015, n. 8062 del 03.05.2016 e relativi atti di variante migliorativa accettate del Dipartimento. =====

Detta documentazione, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna, seppur non materialmente qui allegata perché depositata anche agli atti della Stazione appaltante costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. =====

ART. 3 - Importo della fornitura - Il costo al netto dell'IVA di ciascun autoveicolo, come da offerta economica della Società del 27.09.2016, acquisita con protocollo n. DCRISLOG 257666 di pari data, allegata quale parte integrante al presente contratto sub la lettera «B», è di € 178.600,00 (*diconsi euro centosessantamila e cinquecento/00*). L'IVA, nella misura del 22%, pari a € 39.292,00 (*diconsi euro trentanove mila duecento novantadue/00*), resta a carico del Dipartimento, per un costo unitario lordo di € **217.892,00** (*diconsi euro duecentodiciassettemilaottocentonovantadue/00*). =====

Di conseguenza, l'importo complessivo al netto dell'IVA per la fornitura di n. 5 (cinque) A/Trid per i servizi di soccorso del C.N.VV.F., ammonta ad € 893.000,00 (*diconsi euro ottocentonovantatremila/00*), mentre il costo complessivo al lordo dell'iva (22%) ammonta ad € **1.089.460,00** (*diconsi euro un milione ottantanove mila quattrocentosessanta/00*). =====

Il suddetto importo, così come determinato, ritenuto congruo con il citato Decreto di aggiudicazione definitiva n. 362 del 29 settembre 2016, sarà corrisposto dal Dipartimento secondo quanto previsto dal successivo Art. 14 (Pagamento). Detto ammontare si intende stabilito a compenso di tutti gli obblighi assunti dalla Società con il presente contratto: è esclusa la revisione del prezzo

contrattuale in aumento. =====

La Società si impegna a praticare al Dipartimento il prezzo più favorevole praticato a qualsiasi altro soggetto sia pubblico sia privato, in Italia o all'estero, per le stesse voci in fornitura per tutto il periodo intercorrente fino alla consegna dell'intera fornitura. Di conseguenza, se durante tale periodo si avranno riduzioni di importi delle singole voci specifiche, i prezzi unitari dovranno ritenersi sostituiti in diminuzione e quindi anche l'importo contrattuale. =====

La Società si impegna a fornire, fino alla stipula del contratto, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria, comprese le variazioni conseguenti a innovazioni normative, ferma restando la facoltà, per il Dipartimento di ricevere tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione e fino al collaudo dell'ultimo lotto della fornitura. =====

ART. 4 – Caratteristiche - La fornitura e le caratteristiche tecniche degli automezzi e degli allestimenti devono essere in tutto conformi al Capitolato Tecnico predisposto dal Dipartimento in sede di gara e ai relativi allegati, nonché a tutta la documentazione costituente “l'Offerta Tecnica” presentata dalla Società in sede di gara a cui è fatto seguito il citato contratto originario prot. n. 33165 del 18.12.2013, nonché ai relativi richiamati atti di variante, nonché al contratto prot. n. 12878 del 9.5.2014 e dei contratti repertorio n. 7952 del 22.12.2014, n. 7966 del 20.02.2015, n. 7995 del 17.06.2015, n. 8021 del 13.11.2015, n. 8062 del 03.05.2016 e relativi atti di variante. =====

Detta documentazione, integralmente accettata e sottoscritta dalla Società e che la stessa dichiara di ben conoscere ed approvare senza riserva alcuna, seppur non materialmente allegata perché depositata agli atti della Stazione

appaltante costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. ===

Gli automezzi in fornitura saranno caratterizzati “VF” (scritte prespaziate, “115”, logotipo, ecc., ecc.) secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico e le indicazioni fornite dal Dipartimento. =====

I veicoli allestiti, dopo favorevole collaudo effettuato a cura della Stazione appaltante, saranno immatricolati a cura del Dipartimento nel Registro automobilistico del C.N.VV.F. e saranno dotati di targa VF. Essi dovranno rispondere a tutte le norme nazionali e comunitarie (norma UNI-EN 1777 ediz. 2010) e quelle recepite in materia di automezzi adibiti ad attività particolari antincendio, vigenti all'atto dell'approntamento al collaudo e dovranno essere corredati delle documentazioni attestanti il rispetto: =====

- delle prescrizioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. n. 285/1992 e normazione derivata, ivi compreso il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.: in particolare essi dovranno essere approvati alla circolazione su strada dai competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto, sin da ora, la Società si impegna ad ottenere dette approvazioni, a propria cura e spese, e a consegnarle al Dipartimento al più tardi nel corso del collaudo della fornitura; =====

- delle norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore; ==
- delle norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti relative alla motorizzazione offerta (Euro 6); =====

- delle norme vigenti in materia di sicurezza e in particolare della direttiva macchine di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (*attuazione della Direttiva 2006/42/CE*) e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: pertanto, i veicoli in fornitura avranno la marcatura CE di conformità. =====

La seguente documentazione dovrà essere fornita al Dipartimento, unitamente alla comunicazione dell'approntamento al collaudo della presente fornitura, in tre copie su CD-ROM: =====

1) il libretto di uso e manutenzione dell'autotelaio e delle attrezzature dell'allestimento; =====

2) elenco delle officine autorizzate costituenti la rete di assistenza; =====

3) tabella/e delle operazioni di manutenzione programmata, dell'autotelaio e delle attrezzature dell'allestimento antincendio, con indicazione dei materiali da sostituire ad ogni intervento e delle ore di manodopera necessarie; =====

4) catalogo/hi completi delle parti di ricambio, dell'autotelaio e delle principali attrezzature dell'allestimento; =====

5) tempario/i delle operazioni di riparazione dell'autotelaio e delle attrezzature in fornitura. =====

Per ciascun autoveicolo in fornitura dovrà essere fornita e consegnata dalla Società, in fase di collaudo alla Commissione collaudatrice, la seguente documentazione: =====

a) originale della “Dichiarazione di conformità/Origine” per veicoli di tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri, rilasciata dal costruttore per ciascun autotelaio; =====

b) originale del “Certificato di Approvazione alla Libera Circolazione su strada”, ovvero “Certificato di parere tecnico”, per singolo veicolo allestito, rilasciato dal suddetto D.T.T. o la “Omologazione” per l'autoveicolo allestito nel suo complesso, nel caso che questo sia stato omologato; =====

c) originale della “Dichiarazione di Conformità” per veicoli di tipo omologato, rilasciata dal costruttore per ciascun autoveicolo allestito nel suo com-

plesso, nel caso che questo sia stato omologato; =====

d) la “Dichiarazione di Conformità CE alla Direttiva Macchine” relativa l’autoveicolo allestito nel suo complesso; =====

e) copia dei Certificati di Omologazione dei dispositivi ottici ed acustici di emergenza rilasciato dal D.T.T.; =====

f) il fac-simile del titolo di garanzia di ciascun veicolo allestito: gli originali saranno consegnati all’atto del ritiro dei veicoli; =====

g) il libretto di uso e manutenzione dell'autotelaio e delle attrezzature dell'allestimento, anche su CD ROM; =====

h) elenco officine autorizzate costituenti la rete di assistenza, anche su CD ROM. =====

La predetta documentazione dovrà essere particolarmente chiara in modo da evitare dubbi interpretativi. =====

Ciascun automezzo in fornitura dovrà essere predisposto di impianto radio ricetrasmittente di bordo. Sarà cura del Dipartimento fornire tempestivamente alla Società, franco stabilimento, su richiesta della Società stessa, il kit di installazione descritto nel capitolato tecnico ad eccezione delle minuterie (*viti, fascette, rosette, capicorda, cavi di alimentazione, ecc.*) che, invece, saranno fornite dalla Società. =====

Gli autoveicoli in fornitura dovranno essere dotati di dispositivi ottici e acustici di segnalazione supplementare per i veicoli di soccorso del tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri come descritti in relazione illustrativa del mezzo sotto la voce “dotazioni per la percepibilità”. In particolare il dispositivo acustico di segnalazione supplementare dovrà essere rispondente alle caratteristiche fissate dal

D.M. 17.10.1980. Ogni elemento dei dispositivi ottici dovrà essere facilmente ispezionabile e raggiungibile per le riparazioni o sostituzioni. =====

Ciascun veicolo in fornitura sarà privo di ruota di scorta e dotato del seguente materiale di corredo: di trousses di attrezzi del veicolo, kit per la riparazione di emergenza dei pneumatici, calzatoie, una coppia di catene da neve per le ruote gemellate e triangolo. =====

Nell'espletamento della fornitura di cui al presente contratto la Società si obbliga: =====

a) ad osservare le unificazioni UNI, ISO, EN rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data di conferimento dell'appalto; =====

b) ad osservare quelle altre unificazioni che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano già concordate alla data anzidetta; =====

c) a fornire fino al collaudo della fornitura il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute; altresì, è facoltà del Dipartimento richiedere o autorizzare migliorie e varianti alle condizioni contrattuali su proposta della Società, se nel corso della fornitura si rendesse necessario e opportuno approntare le suddette modifiche, migliorie e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche. Qualora ciò non dia luogo a variazioni di prezzo, la Società si obbliga ad eseguire su dirette disposizioni dell'Ufficio Mezzi Materia ed Attrezzature del Dipartimento quanto richiesto. =====

Gli autoveicoli in fornitura devono essere nuovi di fabbrica e costruiti secondo le migliori regole dell'arte, senza difetti o imperfezioni, con documenti di approvazione alla libera circolazione su strada successivi alla data di stipula del presente contratto. =====

ART. 5 - Sorveglianza e controllo delle lavorazioni – Il Dipartimento si

riserva la facoltà di eseguire la sorveglianza e il controllo sull'esecuzione delle lavorazioni in corso d'opera, in tutte le loro fasi. =====

Per consentire il controllo la Società si obbliga a: =====

- permettere l'accesso nei propri stabilimenti ai delegati del Dipartimento ed a farli accompagnare da persona pratica, in grado di fornire loro i chiarimenti che venissero richiesti; =====

- mettere a disposizione dei medesimi delegati le apparecchiature ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione di prove, verifiche ed accertamenti, qualora presenti nella Società; =====

- a valutare la fattibilità delle proposte avanzate dagli incaricati della sorveglianza delle lavorazioni. =====

Resta salva la facoltà del Dipartimento di far eseguire le prove e gli accertamenti presso Gabinetti o Laboratori di propria fiducia e con spese a carico del Dipartimento stesso. Le risultanze delle prove e del collaudo non esonerano comunque la Società dalle responsabilità e qualsiasi altra conseguenza derivante dal presente contratto e dalle leggi. =====

Le spese di viaggio e le indennità di missione dovute, a norma di legge, agli incaricati della sorveglianza o del controllo delle lavorazioni sono a carico del Dipartimento. =====

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso delle lavorazioni venissero comunque rilevate deficienze tecniche. Per quanto sopra, a seguito della risoluzione del contratto il Dipartimento, oltre all'incameramento della cauzione, si riserva inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione in danno della

fornitura di cui trattasi e all'applicazione di penali. =====

Il Dipartimento, inoltre, si riserva il diritto di apportare, senza ulteriori oneri a suo carico e senza che siano prorogati i tempi previsti per l'approntamento al collaudo, variazioni non sostanziali alle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico, in funzione dello sviluppo tecnologico e/o delle prove e accertamenti effettuati dalla predetta Commissione di sorveglianza. =====

Le eventuali variazioni proposte dalla citata Commissione dovranno essere comunque approvate dal Dipartimento e concordate con la Società. =====

ART. 6 – Esecutività - Il contratto sarà esecutivo dalla data di ricezione della lettera tramessa a mezzo posta elettronica certificata con la quale Il Dipartimento comunicherà alla Società l'avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente contratto. =====

La Società s'impegna a comunicare al Dipartimento (Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio Mezzi, Materiali e Attrezzature – Via Cavour n. 5, 00184 – Roma), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo PEC ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it , entro **10 (dieci)** giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esecutività del contratto, la sede dello stabilimento dove avverrà la lavorazione della fornitura e la data di inizio della lavorazione stessa. =====

Sarà cura del Dipartimento consegnare tempestivamente alla Società fornitrice i materiali per l'applicazione degli impianti radio rice-trasmittenti da installare a bordo di ciascun automezzo in fornitura. Ogni eventuale ritardo da parte del Dipartimento, imputabile a qualsiasi causa, non potrà essere invocato dalla Società per prorogare i termini contrattuali di approntamento al collaudo che, al limite, potrà essere comunicato anche senza l'esecuzione dei lavori di

applicazione dei materiali che debbono essere forniti del Dipartimento. =====

Qualora la Società per ragioni di programmazioni interne, decidesse di iniziare la lavorazione della fornitura, a proprio rischio e pericolo, prima della ricezione della comunicazione di esecutività del contratto, dovrà darne preventiva comunicazione all'indirizzo e con le modalità sopra riportate. =====

ART. 7 - Termini di approntamento – La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere approntata per il collaudo, a cura ed oneri della Società presso il proprio stabilimento ubicato Manta (CN), via Statale n. 114, entro il termine di **120 (centoventi)** giorni decorrenti dalla data di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata con il quale il Dipartimento comunicherà alla Società stessa l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto. I giorni si intendono "giorni solari", escluso agosto. =====

La Società dovrà dare comunicazione dell'ultimazione dei lavori ed approntamento al collaudo all'indirizzo e con le modalità riportate a precedente Art. 6 (Esecutività) entro i termine di approntamento sopraindicati. =====

La Società dovrà, per tempo, richiedere al Dipartimento la consegna dei materiali dell'impianto radio ricetrasmittente da installarsi a bordo di ciascun automezzo in fornitura. La consegna di detti materiali avverrà a cura e spese del Dipartimento. =====

ART. 8 – Collaudo - Il collaudo della fornitura verrà effettuato, in accordo alle quantità previste nel precedente Art. 7 (Termini di approntamento), da apposita Commissione nominata dal Dipartimento, presso lo stabilimento della Società ove è avvenuto l'approntamento. =====

Ai sensi dell'art. 4 delle "Condizioni Generali d'Oneri" richiamate al successivo art. 27 (Condizioni generali) del presente contratto la Società ha la facoltà

di assistere e/o di farsi rappresentare alla/e riunione/i della Commissione di collaudo. A tale fine la Società dovrà farne esplicita richiesta, all'indirizzo riportato al precedente art. 6 (Esecutività), e sarà tempestivamente avvertita dalla Commissione collaudatrice della data del collaudo. L'assenza del titolare o rappresentante della Società non infirmerà la validità delle operazioni di collaudo. =====

Gli atti di collaudo consisteranno nella stesura dei verbali delle prove effettuate e in quello conclusivo di collaudo. Il delegato della Società, se presente, firmerà i verbali accettandoli integralmente ovvero facendo inserire al verbale le proprie riserve. In fase di collaudo la Società dovrà consegnare, per ciascun veicolo, alla Commissione collaudatrice la documentazione indicata al precedente art. 4 (Caratteristiche). =====

Il collaudo consisterà prevalentemente, ma non esclusivamente: =====
- nell'accertamento della rispondenza degli automezzi e degli allestimenti alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e in tutta la documentazione costituente l'Offerta Tecnica presentata dalla Società, comprese le citate varianti migliorative accettate dal Dipartimento; =====
- nelle verifiche ed ogni accertamento che la Commissione di collaudo riterrà utile eseguire: inoltre, saranno effettuati gli esami, controlli e prove descritti nel Capitolato Tecnico al titolo "Collaudo". =====

Il Dipartimento si riserva la facoltà di fare eseguire le operazioni di collaudo in altra sede, in tutto o in parte, e/o presso istituti scientifici di sua fiducia. La Società si obbliga a mettere a disposizione della Commissione collaudatrice il personale di assistenza alle prove, il carburante, il lubrificante, gli apparecchi di misura di cui disponga e quanto altro necessario all'esecuzione delle prove

di collaudo senza pretendere compenso alcuno. =====

Qualora, nel corso del collaudo, si verificasse la necessità di effettuare piccole riparazioni, modifiche o sostituzioni di parti, la Società si obbliga ad eseguire a sue spese ed a ripresentare i materiali al collaudo entro il termine che sarà indicato dalla Commissione di collaudo. =====

Per quanto riguarda le tolleranze in generale e le caratteristiche dei materiali non specificate nel presente contratto e negli atti tecnici parte integrante dello stesso (Capitolato Tecnico e Offerta Tecnica) si fa riferimento alla normativa tecnica vigente. =====

Fanno carico al Dipartimento tutte le spese per il viaggio ed indennità di missione da corrispondere, a norma di legge, ai componenti la Commissione di collaudo. Qualora la Commissione di collaudo non abbia potuto compiere gli esami e le prove sugli automezzi e sui materiali a causa della mancata messa a disposizione del personale di assistenza o degli apparecchi di misura, le spese di viaggio e le indennità di cui sopra saranno a carico della Società. =====

Nel caso di nuovo collaudo per rivedibilità o per ripresentazione dei materiali rifiutati dalla Commissione di collaudo, tutte le spese relative alle successive sedute di collaudo, comprese quelle di viaggio e le indennità di missione da corrispondere ai componenti della Commissione di collaudo, saranno poste a carico della Società. =====

La comunicazione di ripresentazione al collaudo dovrà essere fatta dalla Società allo stesso indirizzo e con le stesse modalità riportate al precedente Art. 6 (Esecutività) del presente contratto. =====

Il Dipartimento, prese in esame le risultanze del collaudo, in caso di rifiuto dello stesso, prima di decidere in merito instaura un contraddittorio con la

Società invitandola a produrre le proprie osservazioni nel termine perentorio di **15 (quindici)** giorni dalla data di ricezione della comunicazione di rifiuto del collaudo. La Società dovrà inviare le proprie osservazioni allo stesso indirizzo e con le stesse modalità riportate al precedente Art. 6 (esecutività) del presente contratto. =====

In presenza di difetti che non infirmo la bontà e la idoneità dei veicoli in fornitura, il Dipartimento potrà accettare la fornitura stessa previa applicazione di uno sconto sul prezzo contrattuale. =====

In tale fase, le spese relative a qualunque ulteriore esame e prova che il Dipartimento ritenesse di disporre sono a carico della Società. Dette spese saranno a carico della Società anche quando il materiale venga dichiarato accettabile al collaudo, previa autorizzazione ministeriale, con l'applicazione di una penale per difetti che non infirmo la bontà dei veicoli in fornitura. =====

ART. 9 – Consegna - La consegna degli automezzi in fornitura avverrà, a cura ed oneri della Società, dopo il favorevole collaudo ed accettazione da parte del Dipartimento, presso lo stabilimento ove è avvenuto l'approntamento al collaudo. =====

La targa VF (anteriore e posteriore) sarà fornita dal Dipartimento ed installata a cura della Società sui veicoli alla consegna secondo l'associazione targa VF-numero di autotelaio prestabilita. =====

La Società si impegna a ricoverare e custodire fino alla consegna i veicoli costituenti la fornitura collaudata ed accettata, che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di accettazione, nei propri locali senza alcun compenso. Durante tale periodo resteranno a carico della Società le spese per la custodia e l'assicurazione i veicoli allestiti costituenti la fornitura contro danni

di qualsiasi genere, incendio e furto. =====

Il Dipartimento comunicherà alla Società, unitamente all'accettazione della fornitura, i Comandi dipendenti incaricati del ritiro dei mezzi. =====

La proprietà dei veicoli oggetto della presente fornitura è trasferita al Dipartimento a decorrere dalla data degli appositi “Verbali di consegna”, che saranno firmati, per ciascun veicolo, dagli incaricati del ritiro del Dipartimento e da un rappresentante della Società. Sarà cura ed oneri della Società trasmettere detti verbali al Dipartimento allo stesso indirizzo di PEC riportato al precedente Art. 6 (Esecutività) del presente contratto. =====

All'atto della consegna il personale del Dipartimento incaricato del ritiro dovrà essere istruito sulle principali caratteristiche del veicolo e sulle modalità di uso e di manutenzione. Ciascun veicolo in consegna sarà dotato della dotazione di corredo prevista al precedente Art. 4 (Caratteristiche) del presente contratto.

Gli autoveicoli saranno consegnati agli incaricati del Dipartimento completi del caricamento previsto e nelle condizioni di "pronti all'impiego". Con la locuzione di "pronto all'impiego" si intende che i veicoli saranno completi di tutte le loro parti ed accessori, in perfetta efficienza, completi di batteria di accumulatori carica, con i fluidi di funzionamento a livello corretto, con trousses di attrezzi del veicolo, kit per la riparazione di emergenza dei pneumatici, calzatoie, una coppia di catene da neve per le ruote motrici e triangolo, rifiniti dal punto di vista estetico, con non meno di 30 litri di carburante nel serbatoio nonché dotati di documentazione tecnica (*titolo di garanzia del veicolo nel suo complesso, manuale di uso e manutenzione del veicolo allestito*). =====

ART. 10 – Cauzione – Si sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha costituito un de-

posito cauzionale definitivo di € **44.650,00** (*diconsi euro quarantaquattromi-laseicentocinquanta/00*), pari al 5% (*cinque per cento*) dell'importo complessivo della forniture al netto dell'iva di cui al precedente Art. 3 (importo della fornitura) del presente atto (€ 893.000,00). =====

Detto deposito cauzionale è stato costituito mediante polizza fideiussoria n. 360336980, emessa in data 27.09.2016 dalla compagnia assicurativa “Generali Italia S.p.A.” con sede in Mogliano Veneto (TV) – via Marocchesa n. 14, casella di PEC generalitalia@pecgeneraligroup.com, autenticata nelle firme dal dott. Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, che resta depositata presso il Dipartimento. =====

In caso di inesecuzione totale o parziale degli obblighi contrattuali da parte della Società, il Dipartimento ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, l'importo del deposito cauzionale costituito a garanzia di detti obblighi, in misura proporzionale all'entità della parte del contratto non eseguita e fino alla concorrenza delle penalità eventualmente dovute e del danno subito. =====

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 103 – co.5 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, lo svincolo del deposito cauzionale avverrà nella misura del 80% (*ottantapercento*) dell'iniziale importo alla consegna dell'intera fornitura. Il restante 20% (*ventipercento*) verrà progressivamente svincolato su istanza della Società nelle seguenti misure: 10% (*dicipercento*) dopo la scadenza dell'ultimo periodo di garanzia (4 anni dalla consegna dei mezzi) e restante 10% (*diecipercento*) dopo la scadenza del periodo di assistenza di manutenzione programmata (4 anni dalla consegna dei mezzi). =====

ART. 11 – Penalità - Qualora la Società ritardi l'approntamento e/o la ripresentazione al collaudo della fornitura, oltre i termini di tempo indicati nei precedenti artt. 7 (Termini di approntamento) e 8 (Collaudo) per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penalità dello 0,7‰ (*zerovirgolasette per mille*) dell'ammontare contrattuale al netto dell'IVA. L'ammontare complessivo della suddetta penalità, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, non potrà comunque superare il 10% (*dieci per cento*) dell'importo della fornitura. Qualora la Società sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, il Dipartimento, risolto il contratto come da art. 108 del D.Lgs:50/2016, oltre all'incameramento della garanzia definitiva, si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in danno. =====

ART. 12 – Garanzia - Assistenza successiva alla vendita – La Società, a partire dalla data dei “Verbali di consegna” dei veicoli in fornitura, per un periodo pari a 4 (*quattro*) anni, garantisce gli autoveicoli stessi (autotelaio, allestimento e materiali di fornitura) da qualsiasi difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo o da inadeguata conservazione. Tale motivo di esclusione dovrà essere dimostrato dalla Società tenendo conto che, comunque, trattandosi di automezzi di soccorso, si dovrà considerare normale un uso gravoso degli stessi. Saranno esclusi dalla garanzia i particolari usurati per normale utilizzo del veicolo (ad es.: pneumatici, freni, frizione, batterie, materiali di consumo, ecc., ecc.); la garanzia sarà invece operante anche contro i danni da corrosione. =====

La garanzia comprenderà materiali e manodopera ed i relativi interventi verranno prestati nel Centro di assistenza specifico più prossimo a quello in cui il veicolo si trova o tramite officina mobile. Qualora l'intervento in garanzia

debba essere effettuato presso una sede situata in una regione diversa da quella
 in cui il veicolo si trova, lo stesso sarà trasferito a cura e spese della Società. =
 L'organizzazione di assistenza della Società interverrà per i guasti coperti dalla
 garanzia prendendo in consegna il mezzo entro 72 ore dalla richiesta, anche in
 caso di intervento contemporaneo su almeno due veicoli dislocati in regioni
 diverse. Il fermo macchina sarà limitato al tempo strettamente necessario,
 ritenuto non eccedente i 5 giorni lavorativi. Qualora l'intervento di ripara-
 zione superi detto periodo, 72 ore più 5 (cinque) giorni lavorativi, la garanzia
 sarà estesa per un numero di giorni pari ai giorni eccedenti (calcolati a partire
 dal giorno della comunicazione del guasto in garanzia fino al giorno di comu-
 nicazione del ripristino detratti otto giorni). E' escluso il mese di agosto. ===
 Sono a carico della Società gli oneri per le riparazioni o sostituzioni di parti
 che, comunque, presentassero imperfezioni per meno che buona qualità dei
 materiali o loro imperfetta lavorazione, o per difetti di progettazione, di co-
 struzione o di montaggio non rilevabili al collaudo e che non siano imputabili
 ad errori di manovra o cattiva manutenzione. =====
 Indipendentemente dall'obbligo di garanzia di cui al presente articolo, la So-
 cietà garantisce, altresì, i veicoli in fornitura dai vizi occulti di costruzione, ai
 sensi e per i termini dell'art. 1667 del Codice Civile. =====
 A garanzia dei propri diritti è data facoltà alla Società, in caso di contesta-
 zione, di accertare lo stato dei materiali di cui si chiede la sostituzione o la
 riparazione. =====
 Gli autoveicoli allestiti (autotelaio, allestimento e materiali di fornitura) sa-
 ranno assistiti da "Servizio di manutenzione programmata" (tagliandi) per un
 periodo di 4 (*quattro*) anni, a partire dalla data dalla data dei "Verbali di

consegna". In tale periodo, la Società provvederà, senza ulteriori oneri per il Dipartimento, ad eccezione della consegna e del ritiro del veicolo presso l'officina più vicina, ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione previsti nelle "Tabelle delle operazioni di manutenzione pro-grammata dell'autotelaio e delle attrezzature dell'allestimento antincendio". =====

Saranno pertanto compresi la manodopera necessaria, i materiali e le parti da sostituire previste nelle tabelle di manutenzione (ad esempio l'olio lubrificante, i filtri, ecc., ecc.). =====

La frequenza degli interventi previsti è di una/due volte l'anno. =====

La Società si impegna a fornire al Dipartimento, con frequenza trimestrale, la reportistica degli interventi in "Garanzia" effettuati, ovvero per "Servizio di manutenzione programmata", indicando la targa VF del veicolo sottoposto all'intervento e gli inconvenienti riscontrati e poi sanati. Detti interventi saranno effettuati, previo accordo, in una giornata di lavoro, sia per la parte autotelaistica che di allestimento. Gli interventi effettuati daranno luogo a garanzia almeno fino al successivo intervento di manutenzione. =====

La Società si impegna a fornire tutti i ricambi saranno disponibili per almeno 15 (quindici) anni decorrenti dall'accettazione della fornitura. La Società si impegna, inoltre, a fornire tutti i ricambi necessari, siano o no di propria produzione e siano o no di produzione nazionale, a richiesta del Dipartimento per consentire, successivamente al periodo di garanzia, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi oggetto del presente contratto. =====

La rete di assistenza è quella esistente all'atto della presentazione dell'offerta come risulta descritta distintamente per il telaio di base e per l'allestimento antincendio negli specifici allegati alla Offerta Tecnica. La Società rimane la

sola responsabile del servizio di assistenza e si impegna a comunicare tempestivamente il Dipartimento l'eventuale sostituzione di un centro di assistenza con altro equivalente. =====

ART. 13 - Disciplina di forniture specifiche – La Società, previa formale autorizzazione del Dipartimento potrà far eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità presso stabilimenti non dipendenti dalla Società stessa, quelle parti/quelle lavorazioni che, per ragioni tecniche e/o economiche, non fosse in grado di fabbricare direttamente. In tal caso, l'unica e diretta responsabile nei confronti del Dipartimento rimane sempre e solo la Società, che sin da ora si impegna a comunicare la sedi degli stabilimenti non dipendenti dalla Società dove saranno eseguite le lavorazioni di cui sopra: né i ritardi, né inconvenienti che dovessero prodursi ad eccezione del documentato caso di forza maggiore, potranno essere invocati dalla Società stessa come discriminanti per concessioni di proroga, condono di multe, rifiuto di materiali al collaudo. =====

ART. 14 – Pagamento - Il pagamento sarà effettuato dal Dipartimento solo a seguito di favorevole collaudo ed accettazione dell'intera fornitura, o di parte di essa, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i. intestata al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi Materiali e Attrezzature - Via Cavour, n. 5 - 00184 ROMA - C.F. 80219290584, completa di C.I.G. (6813620917) e di CUU (Codice Univoco Ufficio: 4KVKLC), con mandato diretto intestato alla Società sul/i conto/i corrente/i dedicato/i. =====

Il pagamento, ai sensi dell'art. 1, co. 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2014), sarà effettuato con l'applicazione del metodo della scissione

dell'IVA. =====

Al fine di consentire al Dipartimento l'emissione del mandato di pagamento, secondo le disposizione dell'art. 6 del D.P.R. 20.4.1994 n. 367 e s.m.i. (D.Lgs. 7.8.1997 n. 279), la Società - ove non già provveduto - dovrà comunicare in tempo utile l'Istituto/gli Istituti Bancario/i presso cui effettuare il bonifico e il proprio codice IBAN, anche in assolvimento degli obblighi di tracciabilità in materia dei flussi finanziari previsti dal successivo Art. 15. =====

Le richieste di liquidazione, qualora emesse prima di favorevole collaudo ed accettazione della fornitura, non comporteranno obbligo di pagamento anticipato da parte del Dipartimento. =====

Le parti specificamente convengono che, per ragioni di ordine amministrativo e tecnico, il pagamento sarà effettuato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 4 del D.Lgs. 9.11.2012 n. 192, entro e non oltre **60** (*diconsi sessanta*) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura. Prima del pagamento saranno comunque disposte le verifiche di regolarità contributive (DURC), dello stato di "non inadempienza" (EQUITALIA), della regolarità del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'I.V.A. in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente contratto. =====

Qualora decorrano inutilmente i suddetti termini, saranno applicate le disposizioni in materia di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della citata normativa. =====

ART. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – La Società si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187), al fine di assicurare la tracciabilità

dei movimenti finanziari attinenti il presente contratto e di consentire al Dipartimento l'emissione dei relativi mandati di pagamento. =====

A tale fine la Società – ove non già provveduto - si obbliga a comunicare entro il termine perentorio di 7 (*sette*) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; ovvero a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente rispetto ai dati già trasmessi. =====

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico e conterranno il Codice identificativo di Gara (CIG) n. 6813620917. =====

Le fatture emesse per le prestazioni in dipendenza del presente contratto devono essere accompagnate dalla dichiarazione della Società, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente l'assicurazione del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la consapevolezza che l'inosservanza di detti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della citata legge 13.8.2010, n. 136. =====

Il Dipartimento, in occasione di ogni pagamento alla Società, verificherà con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. =====

ART. 16 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento

degli obblighi di tracciabilità in materia dei flussi finanziari – L'inadempimento da parte della Società agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 15 comporterà, ai sensi del comma 8 del citato art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'immediata risoluzione di diritto del presente contratto e la conseguenziale informazione alla Prefettura compe-

tente per territorio, nella fattispecie la Prefettura di Roma. =====

ART. 17 – Subappalto – Nell’esecuzione del presente contratto alla Società è vietata ogni forma di sub-appalto, salvo formale autorizzazione espressa del Dipartimento. =====

ART. 18 - Divieto di cessione del contratto e del credito - E’ vietata alla Società la cessione, anche parziale, del presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. E’ fatto altresì divieto per la Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, salvo formale autorizzazione espressa del Dipartimento. =====

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. =====

Art. 19 - Assicurazioni sociali – La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori impiegati per l’effettuazione della fornitura condizioni normative relative a sicurezza, protezione della salute sul luogo di lavoro, assicurazioni sociali, pagamento di contributi a carico del datore di lavoro e retributive non inferiori a quelle di legge o volute da contratti collettivi applicabili, dalla data della sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono i lavori. =====

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che essa fosse aderente alle Associazioni stipulanti o receda da dette Associazioni. =====

In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il Dipartimento, previa comu-

nicazione alla Società delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva. Per detta sospensione la Società non potrà opporre eccezioni al Dipartimento né pretendere da questa risarcimenti. =====

La Società è l'unica responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. Nella fattispecie non sussiste obbligatorietà da parte del Dipartimento di redazione del D.U.V.R.I. =====

Art. 20 - Controversie contrattuali – Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e, in particolare, qualora la Società non intendesse accettare l'eventuale rifiuto alla fornitura da parte del Dipartimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte mediante accordo bonario tra le parti. =====

In deroga a quanto stabilito dal Capitolato Generale d'Oneri, richiamato al successivo art. 27 (Condizioni generali) del presente contratto, ed ai sensi della Legge Finanziaria 2008 - art. 3 – co. 19, le parti convengono di escludere la facoltà della competenza arbitrale. =====

Successivamente alla comunicazione del provvedimento del Dipartimento di rifiuto alla fornitura, la Società potrà eventualmente adire la competente autorità giudiziaria. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, le parti convengono che, ai sensi dell'art. 28 cpc, il foro elettivo competente è quello di Roma. =====

Art. 21 - Oneri fiscali - Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto. =====

Art. 22 – Spese Contrattuali - Tutte le spese contrattuali e di registrazione

restano a carico della Società. =====

Art. 23 – Oneri per la sicurezza – Per l'esecuzione del presente contratto non sono previsti oneri per la sicurezza a carico del Dipartimento. =====

Art. 24 - Cambio di denominazione sociale – La Società, in caso di cambio di denominazione, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare le modifiche avvenute, ovvero le modifiche di denominazione sociale, con copia autentica dell'atto notarile. =====

ART. 25 – Domicilio legale – Per l'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio come di seguito indicato, ove si conviene che gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere dovranno essere notificati: =====

- la Società in via dell'Offelera n. 106 - 20861 - Brugherio (MB); =====

- il Dipartimento presso l'Ufficio Mezzi Materiali e Attrezzature della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno con sede in via Cavour n. 5 - 00184 Roma. =====

Art. 26 - Decadenza dei diritti dell'assuntore - Rimane espressamente convenuto tra le parti, la decadenza di qualunque diritto, ragione ed azione che la Società contraente ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, anche se derivanti da disposizioni di legge, ove non siano proposti, con apposita istanza, al Dipartimento nel termine di tre mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto. =====

Art. 27 - Condizioni generali – Per tutto quanto non specificato nel presente atto, la fornitura sarà eseguita sotto l'osservanza delle norme contenute: =====

a) nel R.D. 18.11.1923 n. 2240 (Legge per l'Amministrazione del Patri-

monio e per la Contabilità Generale dello Stato) e nel relativo “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato” di cui al R.D. 23.05.1924 n. 872 e s.m.i.; =====

b) nei "Capitolati Generali d'Oneri per i contratti relativi alle provviste, lavori e vendite per il servizio del materiale automotociclistico" approvati con D.M. 26.10.1938, registrato alla Corte dei Conti il 25.11.1938-anno XVII Guerra - Reg. 31 - foglio 163; =====

c) nel “Regolamento recante norme per l'Amministrazione e la Contabilità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” di cui al D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550, pubblicato nella G.U.R.I.. 28 marzo 2000, n. 73; =====

d) nel Decreto Legislativo n. 50/2016 (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); =====

e) nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali, per quanto non espressamente regolato dalle Leggi e dai Regolamenti di cui ai punti precedenti, in quanto compatibili con la Legge e il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

f) nelle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato; =====

Le suddette norme formano parte integrante del contratto stesso, come se fossero testualmente trascritte o materialmente allegate, senza peraltro allegarle, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato. La Società dichiara di ben conoscere ed accettare le norme suddette. =====

Art. 28 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali - Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione del presente

contratto. =====

Art. 29 – Allegati al contatto - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati, prodotti in bollo, di seguito indicati: =====

1) allegato “A” = Determina a contrarre del 27 settembre 2016, composta da un foglio formato “A4” compilato fronte retro; =====

2) allegato “B” = lettera della Società di conferma offerta economica del 27.09.2016, composta di 2 pagine compilate a facciata singola. =====

Art. 30 – Clausola sospensiva – Il presente contratto, che non è eseguibile se non dopo la comunicazione di esecutività di cui al precedente art. 6 (Escutività), mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione per accettazione e conferma, sarà obbligatorio per il Dipartimento solo se approvato nei modi di legge. =====

ART. 31 – Stipula in modalità elettronica - Il presente contratto viene formato in modalità elettronica a seguito di apposizione della firma digitale dell’Ufficiale Rogante ai sensi della Legge n. 221/2012, art. 6, comma 13 e l’acquisizione digitale, mediante scanner, della sottoscrizione autografa sia da parte pubblica che di quella privata. =====

Io Ufficiale Rogante attesto che le firme olografe della parte privata e di quella pubblica sono state apposte in mia pre-senza previo accertamento dell’identità personale delle predetti parti di cui io sottoscritto Ufficiale Rogante sono certo.

ART. 32 – Clausola finale - Il legale rappresentante della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2 del C.C. dichiara di approvare ed accettare esplicitamente le clausole contenute negli artt.: **3** (*Importo della fornitura*), **5** (*Sorveglianza e controllo delle lavorazioni*), **8** (*Collaudo*), **10** (*Consegna*), **14** (*Pagamento*), **17** (*Subappalto*), **20** (*Controversie contrattuali*), **26** (*Decadenza*

dei diritti dell'assuntore), **30** (*Clausola sospensiva*) del presente contratto, sulle quali da me Ufficiale Rogante viene richiamata la sua attenzione, il cui contenuto la Parte stessa dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente e senza riserva alcuna. =====

SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, da me personalmente redatto, consta, esclusi gli allegati elencati al precedente art. 29, di numero 34 (*diconsi trentaquattro*) fogli uso bollo compilati a facciata singola, viene da me letto alle parti contraenti che, avendolo riconosciuto in tutto regolare, lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono apponendo alla mia presenza le prescritte firme olografe sul contratto stesso completo degli allegati puntualmente descritti al richiamato art. 29. =====

PER L'AMMINISTRAZIONE

Dott. Ing. Adriano De Acutis

PER LA SOCIETÀ

Sig. Sandro Pagliero

L'UFFICIALE ROGANTE S.te

Dott. Ruggero GORI

SECONDA SOTTOSCRIZIONE

La Società, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. =====

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate ai precedenti artt. **3** (*Importo della fornitura*), **5** (*Sorveglianza e con-*

trollo delle lavorazioni), **8** (Collaudo), **10** (Consegna), **14** (Pagamento), **17**
(Subappalto), **20** (Controversie contrattuali), **26** (Decadenza dei diritti dell'as-
suntore), **30** (Clausola sospensiva) del presente atto. =====

PER LA SOCIETÀ

Sig. Sandro Pagliero

L'UFFICIALE ROGANTE S.te

Dott. Ruggero GORI

Allegato "A" al contratto

n. 8088 di rep. in data

MODULARIO
Interno n. 289

30-09-2016

Mod. 3 PC

L'UFFICIALE ROGANTE

Dot. Ruggero GORI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE CENTRALE

Visti i programmi e gli obiettivi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Visti i programmi e gli obiettivi operativi di questa Direzione e dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature per l'anno 2016 fra i quali l'esigenza di mantenere in efficienza e rinnovare il parco automezzi, le attrezzature e i materiali di soccorso dei Comandi Provinciali VV.F.;

Riscontrata la necessità, derivante dalle esigenze connesse al sisma dell'Italia centrale del 24/08/2016, di provvedere alla dotazione di piattaforme aeree autocarrate, in relazione all'ordinanza del Dip. Prot. Civ. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016 ;

Vista la richiesta di assegnazione di piattaforme aeree prot. n. 1830 del 20/09/2016 pervenuta dal Comando di Cratere per l'emergenza "evento sismico Rieti – Ascoli Piceno" ;

Considerato prioritario garantire l'operatività delle operazioni di soccorso nell'area di cratere anche per le province della regione Lazio interessate dal sisma;

Visto che nel 2013 è stato pubblicato, sulla G.U. dell'U.E. Supplemento S 114 del 14/06/2013 e sulla G.U.R.I. - 5^a serie speciale n. 70 del 17/06/2013, il bando di gara per la fornitura di 6 Piattaforme autocarrate di medie dimensioni per il C.N.VV.F. ove si prevedeva che l'Amministrazione, sulla base della disponibilità di bilancio, poteva acquistare dalla ditta aggiudicataria, ulteriori quantitativi di automezzi uguali fino ad un massimo di n. 20 unità nei prossimi tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, mediante la stipula di appositi contratti tramite la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 3 lettera b) del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. (per complementarietà) a condizione che la Ditta aggiudicataria si impegni a praticare lo stesso prezzi di gara per i futuri possibili acquisti, salvo variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

Visto che nel 2013 è stato stipulato, con la Soc. Multitel Pagliero spa, aggiudicataria della gara, il contratto n. 33165 del 18/12/2013 per la fornitura di n. 6 Piattaforme aeree autocarrate Multitel MX 300 VFO/IVECO EURO CARGO ML 110 EL 22 – Euro 6, approvato con decreto n. 212 del 18/12/2013, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno in data 09.01.2014 al n. 56981 ed alla Corte dei Conti, Ministeri Istituzionali – Interno – Foglio n. 175 in data 10/02/2014;

Visti gli atti di variante senza oneri prot. n. 12646 del 08/05/2014 e prot. n. 19401 del 17/07/2014;

Visti i contratti n. 7952 di rep. del 22/12/2014 per la fornitura di n. 2 piattaforme, n. 7966 di rep. del 20/02/2015 per la fornitura di n. 3 piattaforme, n. 7995 di rep. del 17/06/2015 per la fornitura di n. 4 piattaforme, n. 8021 di rep. del 13/11/2015 per la fornitura di n. 5 piattaforme e n. 8062 di rep. del 03/05/2016 per la fornitura di n. 5 piattaforme;

Visti gli atti di variante senza oneri, per modifiche migliorative n. 21104 del 29/07/2015 e n. 24217 del 14/09/2015;

Vista la deroga di cui all'art. 5 co. 3 del OPCM 388/2016 e ritenuto che ricorrano i presupposti per avvalersi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ;

Considerato che nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura di cui all'art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 è consentita nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario, ponendo limiti temporali di tre anni dalla stipula del contratto;

CARTELLA : Fornitura n. 5 piattaforme anno 2016 (ordinanza D.P.C. 388 del 26.08.2016)
27 09 2016 Determina a contrarre

Roma, Via Cavour, 5 – 00184

ril.macchinariateriali@cert.vigilfuoco.it

06 / 4651

06 / 46539962



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Tenuto conto che il termine dei tre anni dalla stipula del contratto principale avrà scadenza in data 17/12/2016;

Considerato che piattaforme aeree autocarrate di caratteristiche tecniche differenti comporterebbero difficoltà di utilizzo per il personale operativo e che le piattaforme in argomento posseggono requisiti tecnici specificati nel Capitolato tecnico e di seguito sintetizzati:

Gli automezzi allestiti nonché tutti i sottosistemi, dispositivi ed impianti installati, rispondono a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di omologazione ed in particolare:

- alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento d'Esecuzione;
- a tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di automezzi adibiti ad attività antincendio ed in particolare alla norma EN 1777 ed EN 1846-2-3;
- alle norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti;
- alle norme in materia di contenimento delle emissioni sonore;
- alle norme in materia di sicurezza applicabili;
- alla Direttiva Macchine, avendo quindi la marcatura CE di conformità.

Gli automezzi allestiti sono inoltre caratterizzati da elevata qualità, sicurezza, affidabilità, semplicità d'uso e ridotta manutenzione. L'impianto frenante è dimensionato con ampi margini rispetto alla massa e alla velocità dell'automezzo, il baricentro è basso e il sistema delle sospensioni è, in tutti i suoi elementi (compresi i supporti degli organi elastici) particolarmente robusto.

Il telaio è particolarmente robusto e dimensionato con ampi margini di sicurezza rispetto alla massa e alle sollecitazioni dell'automezzo e idoneo ad un impiego severo. I comandi, sia dell'automezzo che della piattaforma elevatrice, sono semplici. L'elettronica è utilizzata solo per lo stretto necessario. La cabina di guida è confortevole, bene ammortizzata e insonorizzata;

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 63, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di poter effettuare l'acquisto, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (per complementarità) di ulteriori n. 5 piattaforme aeree autocarrate:

DETERMINA A CONTRARRE

L'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature, in relazione a quanto disposto dall'art. 5 dell'ordinanza del Dip. Prot. Civ. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016, è incaricato di procedere alla richiesta di conferma prezzi per la fornitura di ulteriori n. 5 piattaforme aeree autocarrate Multitel MX 300 VFO/IVECO EURO CARGO ML 110 EL 22 – Euro 6 e di provvedere al relativo acquisto in ottemperanza all'art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per complementarità, alle medesime clausole e condizioni di cui al contratto n. 33165 del 18/12/2013 ed agli atti di variante senza oneri prot. n. 12646 del 08/05/2014 e prot. n. 19401 del 17/07/2014, con le modifiche migliorative di cui agli atti di variante senza oneri n. 21104 del 29/07/2015 e n. 24217 del 14/09/2015 con la **Multitel Pagliero S.p.A.** L'importo unitario, al netto dell'IVA, è ritenuto congruo nel caso che sia confermato l'importo di € 178.600,00=, eventualmente aumentato della variazione ISTAT. E' nominato RUP il dirigente dell' Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature, Dott. Ing. Adriano De Acutis. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa redatto dall'Ufficiale Rogante del Dipartimento.

Roma, li 27/09/2016

IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)

Firma oscurata



CARTELLA : Fornitura n. 5 piattaforme anno 2016 (ordinanza D.P.C. 388 del 26.08.2016)
27 09 2016 Determina a contrarre

Roma, Via Cavour, 5 – 00184

ril.macchinariateriali@cert.vigilfuoco.it

06 / 4651

06 / 46539962

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
Capitale sociale 5.000.000 € i.v.
CF e P.IVA IT00185720042
Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042
REA MB-869555

Direzione e amministrazione:
Strada Statale, 114
12030 MANTA (CN) ITALIA
Tel. 0175255211
Fax 0175255255

Filiali:
C.so Piemonte, 54
10099 S.MAURO T.SE (TO)
Tel. 0112236792
Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106
20861 BRUGHERIO (MB)
Tel. 039883393-4
Fax 0392872140

Allegato ^{"B"} al contratto
n. 8089 di rep. in data
30-09-2016

L'UFFICIALE ROGANTE
Don. Ruggero GORI



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE
CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI MACCHINARI E
MATERIALI - ROMA

Oggetto: Conferma prezzi per la fornitura di n. 5 piattaforme autocarrate per le esigenze del C.N.VV.F. identiche a quelle acquistate con il contratto prot. N. 33165 del 18/12/2013 ed atti di variante senza oneri per complementarietà (art. 57, comma 3 let. B) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.

In riferimento a quanto in oggetto Vi comunichiamo la disponibilità di conferma del prezzo unitario per la fornitura di n. 5 piattaforme autocarrate Multitel MX 300 VFO/IVECO ML 110 - versione cabina Iveco MY2015 (come da comunicazione del 19.09.2016).

- Prezzo unitario di Euro 178.600,00 (centosettantottomilaseicento/00) + iva.

Manta, 27.09.2016

MULTITEL PAGLIERO S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Firma oscurata

